



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Sent. 28/2024
N.P. 6046/2024
L.C. 11/2024

riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice Rel.

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 52/2024 R.G. P.U., ha emesso la seguente:

SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di

entrambi residenti in

Con ricorso ex artt. 66 e 268 CCII,

hanno domandato l'apertura

della liquidazione controllata dei propri beni, depositando la documentazione di cui all'art. 39 CCII.

Al ricorso è stata allegata, altresì, la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII,

nella persona del professionista

la quale ha attestato la completezza e

l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, dal momento che il centro degli interessi principali dei debitori, che si presume coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa, risulta in

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCII si desume che l'udienza di convocazione delle parti non sia

necessaria nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg ex Cass. Civ n. 20187/17). Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Occorre osservare, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiari", che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Deve ritenersi che la predetta disposizione sia applicabile anche alla liquidazione controllata, sia in ragione della collocazione tra le disposizioni di carattere generale dettate in tema di sovraindebitamento, tra cui è ricompresa anche la liquidazione controllata del sovraindebitato (come si evince altresì dall'art. 65, co. 1 CCII), sia in ragione della necessità di assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore. Resta ovviamente ferma, nell'ambito della procedura unitaria, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore come oggi espressamente previsto dall'art. 66, co. 3 CCII.

Nel caso di specie, i debitori ricorrenti risultano coniugati e risiedono entrambi, insieme ai figli , presso l'abitazione condotta in locazione sita , ricorrendo quindi i presupposti di cui all'art. 66 CCII.

Può ritenersi, inoltre, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, che i ricorrenti non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII.

Invero, la ricorrente era titolare dell'impresa individuale che risulta tuttavia cancellata dal registro delle imprese in data 10.01.2017 (come da visura prodotta). La ricorrente attualmente lavora con contratto di lavoro subordinato, con la qualifica di operaia tessile, presso ' mentre il sig. , è dipendente della società con qualifica di impiegato.

I due ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII come si evince dal ricorso e dalla documentazione allegata, nonché dalla relazione redatta dall'esperto.

Il gestore della crisi ha evidenziato che i debiti riferibili alla massa passiva del sig.

ammontano a circa a 256.696,10 euro e che i debiti relativi alla massa passiva della sig.ra

ammontano a circa 361.808,30 euro, derivanti in misura prevalente da obbligazioni contratte in via solidale, ed in particolare dal contratto di mutuo ipotecario stipulato da entrambi per l'acquisto dell'immobile sito in _____

Invero, il suddetto bene, unico immobile di proprietà dei ricorrenti, è stato aggiudicato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. _____, pendente dinnanzi a questo Tribunale.

A fronte di tale indebitamento, il sig. _____ percepisce un reddito da lavoro dipendente medio netto pari a circa 1.600,00 euro (attualmente gravato da pignoramento), mentre la sig.ra _____ guadagna mediamente 2.150,00 euro netti al mese.

Quanto ai beni mobili registrati, il sig. _____ risulta proprietario di una autovettura di scarso valore ed utilizzata per tutte le esigenze familiari.

A fronte della situazione patrimoniale e finanziaria descritta, i ricorrenti hanno esposto di sostenere spese mensili per il proprio nucleo familiare, del quale fanno parte le due figlie, pari a circa 3.285,00 euro, tenuto conto del canone di locazione della casa familiare (pari a 800,00 euro), reperita a seguito della vendita coattiva dell'immobile di proprietà.

Dalle richiamate circostanze e dalla documentazione allegata alla domanda, risulta evidente che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento, inteso come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore ex art. 2, comma primo, lett. c) CCII, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con i soli redditi da lavoro percepiti, necessari al mantenimento dell'intero nucleo familiare.

Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

Appare opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII. Applicando tali principi al caso di specie, occorre osservare che l'unico immobile di cui i ricorrenti risultavano proprietari è stato oggetto di vendita coattiva nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare _____ . Il processo esecutivo pendente dinanzi a questo Tribunale, tuttavia, non si è ancora concluso (l'immobile è stato aggiudicato e verrà trasferito all'aggiudicatario all'esito del deposito del saldo prezzo). Il nominando liquidatore, pertanto, potrà subentrare nella procedura esecutiva immobiliare, al fine di acquisire il ricavato della vendita da destinare al soddisfacimento dei creditori nel rispetto del principio della concorsualità. L'art. 216, co. 10 CCII, infatti, deve ritenersi applicabile in via analogica alla liquidazione controllata, stante peraltro il rinvio operato dall'art. 275, co. 2 CCII alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale. Non è necessario, quindi, pronunciarsi circa l'istanza dei ricorrenti di disporre in via

provvisoria ed urgente la sospensione della predetta esecuzione immobiliare, giacché dal giorno della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita (ex art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCCI), salvo che, come si è detto, il liquidatore non decida di subentrarvi.

Risulta, inoltre, che gli stipendi dei ricorrenti siano gravati da pignoramento, nei limiti previsti dall'art. 543 c.p.c. Attesa la cristallizzazione del patrimonio del debitore al momento dell'apertura della liquidazione controllata e considerato altresì il disposto di cui all'art. 144 CCII, il terzo pignorato non potrà effettuare al creditore pignorante pagamenti successivi alla pubblicazione della sentenza, a pena di inefficacia. Anche sul punto, pertanto, non è necessaria un'espressa statuizione, operando tale effetto *ex lege*.

Dai richiamati principi che governano la procedura di liquidazione controllata, ne consegue, altresì, che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà dei debitori, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di liquidazione.

I ricorrenti, nondimeno, possono essere autorizzati all'utilizzo dell'autovettura di cui risulta titolare il sig. _____ costituendo l'unico mezzo a disposizione dei debitori.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni allegate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.

Al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare ai ricorrenti una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, per determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCI, deve aversi riguardo a quanto occorrente per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori. Come sopra rilevato, le spese mensili medie indicate dai ricorrenti per il mantenimento del nucleo familiare ammontano a 3.285,00 euro, ricomprendendo le spese relative alla casa familiare, condotta in locazione, oltre alle spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Alla luce di tali circostanze, allo stato, può ritenersi che il limite stipendiale non ricompreso nella liquidazione debba essere fissato in 1.971,00 euro per la sig.ra _____ e 1.314,00 per il sig. _____, come indicato dal gestore della crisi, quale somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare dei ricorrenti ex art. 268, co. 4 lett. b) CCII. Non devono essere ricompresi nella liquidazione, infine, i beni mobili dei debitori rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.

I debitori, nondimeno, avranno l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e versare

l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infatti, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il
liquidatore della procedura il Gestore, già incaricato dall'OCC

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. e ad esclusione dell'autovettura per la quale vi è l'autorizzazione all'utilizzo come indicato in parte motiva;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità dei debitori;

DETERMINA

in euro 1.917,00 euro mensili la quota di stipendio della sig.ra I non compresa nella liquidazione;

in euro 1.314,00 euro mensili la quota di stipendio del sig. I non compresa nella liquidazione;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive

né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostantive di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;

- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare

la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale, epurata dai dati personali identificativi del debitore o del nucleo familiare e da dati sensibili relativi a condizioni sanitarie o sociali del debitore e del nucleo familiare, e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI.

Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, li 25/3/2024

IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 28 MAR 2024

